



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 23/04/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**FRAIOLI FERNANDA**, Presidente e Relatore

**DI GIOACCHINO ROSANNA**, Giudice

**FLAMINI LUIGI MARIA**, Giudice

in data 23/04/2026 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 12/2026 depositato il 02/01/2026

**proposto da**

Comune di Roma - Via Ostiense, 131/I 00154 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Resistente\_1 - CF\_Resistente\_1

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 7003/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 23/05/2025

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7725 IMU 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

Il Funzionario del Comune di Roma si riporta all'appello depositato.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 7003 del 23 maggio 2025, la CGT di Roma ha accolto il ricorso di Resistente\_1 avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2018, oltre accessori, per € 23.625,91, nel quale evidenziava, altresì, che il Comune di Roma gli aveva notificato il suddetto avviso di accertamento in qualità di erede della madre Nominativo\_1 Nominativo\_1 Nominativo\_1 e in uno con altri avvisi di accertamento relativi alle successive annualità 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il giudice di prime cure, dopo aver rigettato i primi due motivi – afferenti, rispettivamente, alla presunta invalidità della notifica plurima del provvedimento ai differenti eredi ed alla motivazione dello stesso – ritiene fondato il terzo che determina, così, l'accoglimento del ricorso.

La motivazione della sentenza gravata si è fondata sulla natura parziaria dell'obbligazione di ciascun erede, ritenendo che il ricorrente avendo documentalmente provato che la quota di proprietà della de cuius non era il 100%, come si legge nell'atto impugnato, ma i 12/18 (=2/3), l'imposta dovuta dall'erede, nei limiti della propria quota ereditaria, dovesse essere calcolata su detta percentuale.

A nulla rilevando la circostanza che lo stesso, per l'anno di imposta 2018, risulti anche titolare dell'ulteriore quota di proprietà di 2/18, atteso che l'imposta relativa a tale quota avrebbe dovuto essere specificamente richiesta dal Comune di Roma con apposito avviso di accertamento, intestato in proprio al ricorrente.

Come pure non potesse essergli richiesto il pagamento anche delle restanti quote di proprietà di cui sono titolari gli altri due coeredi, per un totale di 4/18, per mancanza di legittimazione passiva, vendo in rilievo il principio consolidato secondo cui, in tema di responsabilità per i debiti tributari ereditari, in mancanza di speciali norme derogatorie, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie, applicabile anche in materia di IMU.

Statuisce, di conseguenza che il Comune di Roma debba emettere un nuovo avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018, ricalcolando correttamente l'imposta dovuta dalla de cuius e quella gravante sull'erede, in proporzione alla sua quota ereditaria - nonché i relativi interessi - sulla base dell'effettiva percentuale di possesso in capo alla de cuius stessa per l'anno di imposta 2018, pari a 12/18.

Impugna la sentenza Roma Capitale ritenendo che seppur abbia notificato l'avviso a ciascuno degli eredi per l'intero importo, potrà esigere, in sede esecutiva da ogni erede, solo la parte corrispondente alla propria quota di eredità, con ripartizione del carico in ragione delle rispettive quote ereditarie, in quanto in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi derogano, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie.

Evoca, poi, la sentenza n. 5290/9/2025 del 16/04/2025 che respinge l'analogo ricorso proposto da Resistente\_1 avverso l'avviso IMU 2022 con la seguente motivazione: "Non è neppure vero che Resistente\_1 sia stato chiamato a corrispondere l'intera imposta liquidata, perché essa risulta essere stata liquidata a carico di Nominativo\_1, e per essa a carico degli eredi ("AVVISA il contribuente Nominativo\_1 Nominativo\_1 Nominativo\_1 deceduto per esso gli eredi"), il che significa che, anche solo sulla base del titolo accertativo, ciascuno avrebbe dovuto rispondere pro quota.

Vero è che, notificando gli avvisi di accertamento dal 2018 al 2022 a Resistente\_1, Nominativo\_2 e Nominativo\_3, Roma Capitale ha preteso da ciascuno la propria quota in proporzione alla nuova titolarità risultante dal concorso nella successione, fermo l'accertamento dell'intero nei confronti indistintamente degli eredi".

Controparte non risulta costituita.

La causa è stata trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello deve essere rigettato.

Ancora nella presente sede – come nei due differenti contenziosi concernenti le differenti annualità – motivo di gravame è la legittimità dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento IMU in via cumulativa agli eredi per l'intero importo che l'appellante ritiene non ostativa potendo esigere, in sede esecutiva da ognuno di loro, solo la parte corrispondente alla propria quota di eredità, con ripartizione del carico in ragione delle rispettive quote ereditarie, in quanto in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi derogino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie.

Tale posizione viene rivendicata dall'appellante in sede odierna con riferimento anche a quanto, in conformità, deciso da giudice sottoscrittore della sentenza n. 5290/9/2025 del 16/04/2025 che respinge l'analogo ricorso proposto da Resistente\_1 avverso l'avviso IMU 2022.

Ad ogni buon conto, a questo Collegio viene chiesto di pronunciarsi unicamente sulla sentenza n. 7003 del 23 maggio 2025, avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2018 per il notorio obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Come regola generale va ribadita quella del pagamento proporzionale, ovvero pro quota, che impedisce al creditore di esigere il credito tributario per l'intero da uno solo dei coeredi, tranne nei casi di solidarietà previsti per alcuni tributi (ad es., le imposte sui redditi) ex art. 65 DPR n. 660/1973, tra i quali non si annovera l'IMU, vigendo per essa l'art. 752 c.c. (Cass. ord. n. 11097/2025).

Quindi, è pur vero che ogni erede può esercitare il diritto di recesso nei confronti degli altri, ma non ha un obbligo di ottemperare in loro vece.

Tanto comporta che il creditore non possa chiedere ad un solo erede l'intero ammontare, quand'anche lo faccia ugualmente nei confronti di tutti con l'intento, come in fattispecie, di ritenersi obbligati ognuno per la propria parte in sede di esecuzione.

Con l'ordinanza citata, la Suprema Corte ha fissato un principio di non poco momento in materia di IMU, affermando che gli eredi non rispondono in solido per l'intero debito del de cuius, ma unicamente pro quota nei limiti della loro partecipazione all'eredità.

Conseguentemente, in virtù del principio della chiarezza degli atti tributari, si ritiene non legittimo un avviso di accertamento che riporti l'intero ammontare per ogni erede come se fosse responsabile anche per gli altri o nella possibilità di rivalersi sugli altri perché tanto, pur essendo previsto, non è un obbligo.

È appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere chiari e a tal fine individua una serie di requisiti formali e sostanziali che devono rispettare gli atti impositivi per consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di tutelare le proprie posizioni il che determina l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti con l'indicazione di quanto gravante a proprio carico.

Soltanto la statuizione di cui alla sentenza di primo grado lo consente, quindi nella presente sede si conferma.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta l'appello.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2026.

LA PRESIDENTE RELATRICE